

ATTO COSTITUTIVO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

In data **17/11/2021**, presso la **sede via Respotia n 13** ubicata in **Comune di Valvasone Arzene (PN)**, alle ore **16:30**, si sono riunite le seguenti *persone*:

CARFORA GELSOMINA nata a MADDALONI (CE) il 12/07/1984 residente a VALVASONE ARZENE cittadino/a ITALIANA codice fiscale CRFGSM84L52E791C

ANZANI MILENA nata a ERBA (CO) il 31/05/1988 residente a MARIANO COMENSE cittadino/a ITALIANA codice fiscale NZNMLN88E71D416J

CARFORA GIOVANNI nato a MADDALONI (CE) il 21/10/1958 residente a MANIAGO cittadino/a ITALIANO codice fiscale CRFGNN58R21E791F

DI CAPRIO TERESA nata a MADDALONI (CE) il 23/02/1959 residente a MANIAGO cittadino/a ITALIANA codice fiscale DCPTRS59B63E791S

FORTIN RUGGERO nato a SARONNO (VA) il 22/11/1981 residente a ARZENE cittadino/a ITALIANO codice fiscale FRTRGR81S22I441X

SEMERARO MICHELINA nata a POGGIO IMPERIALE (FG) il 10/05/1953 residente a ARZENE cittadino/a ITALIANA codice fiscale SMRMHL53E50G761C

CARFORA ANDREA nato a SPILIMBERGO (PN) il 06/04/1990 residente a MANIAGO cittadino/a ITALIANO codice fiscale CRFNDR90D06I904X

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra. GELSOMINA CARFORA la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la Sig.ra MILENA ANZANI quale *Segretario* ed estensore del presente atto. Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i *motivi* che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello *Statuto* contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente *Atto costitutivo*, che viene *approvato all'unanimità*.

I presenti, di comune accordo, *convengono e stipulano* quanto segue:

ART. 1 È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente *denominazione*: "AVA APS – Arte Vita Anima", da ora in avanti denominata "*associazione*"; con *sede legale* nel Comune di VALVASONE ARZENE e con *durata illimitata*.

ART. 2 - Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 3 - L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* (riportare integralmente una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D.Lgs. 117/17):

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo) sia composto da 4 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente CARFORA MINA
Vice – Presidente CARFORA GIOVANNI
Segretario ANZANI MILENA
Consigliere – FORTIN RUGGERO

ART. 5 Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2021. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

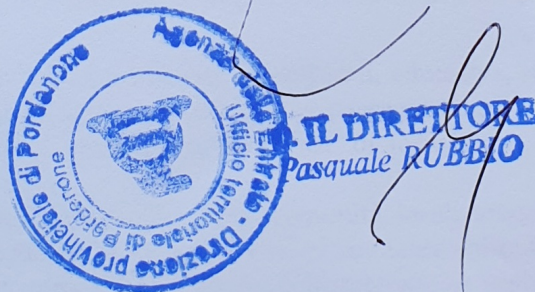
Letto, approvato e sottoscritto

Sig. ra CARFORA GELSOMINA
Sig. RUGGERO FORTIN
Sig. MICHELINA SEMERARO
Sig. ANDREA CARFORA
Sig. TERESA DI CAPRIO
Sig. GIOVANNI CARFORA
Sig.ra MILENA ANZANI
Valvasone Arzene 17/11/2021

Gelsomina Carfora
Ruggero Fortin
Carfora Andrea
Carfora Giovanni
Milena Anzani
di Caprio Teresa
Micheline Semeraro



atto registrato a Pordenone il 19 NOV. 2021
al n° 3242 Mod. IT con liquidati € 200,00
di cui per imposta IPOT. € 0
con allegati: 1



STATUTO
"AVA APS – Arte Vita Anima"

Art.1

(Denominazione, sede, durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione "AVA APS – Arte Vita Anima", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Valvasone Arzene (PN), via Respotia n°13 e con durata illimitata. L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.

Art.2

(Scopo, Finalità, Attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a carattere prioritariamente culturale, educativo, artistico, turistico, ricreativo, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui al D.lgs. 117/17, art.5, lett.:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

La finalità principale dell'Associazione è quella di contribuire alla crescita dei propri soci e dell'intera comunità nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale, artistica e spirituale della persona ispirandosi ai principi della Costituzione Italiana, dell'Unione Europea e del diritto internazionale dei diritti umani. L'Associazione favorisce il dialogo intergenerazionale e interculturale, incoraggiando relazioni tra giovani, adulti e bambini attraverso forme creative di intrattenimento, formazione ed educazione culturale, olistica e artistica, di teatro, di animazione, di gioco, di educazione non formale, volte a valorizzare e a sostenere il contatto con la natura e con gli animali, la promozione del territorio e della sua memoria tradizionale e folcloristica. L'Associazione si propone di promuovere le proprie attività su tutto il territorio nazionale e a livello internazionale anche attraverso la collaborazione con altri Enti e soggetti pubblici e privati, incoraggiando la costruzione dell'identità territoriale di ciascun individuo e favorendo lo scambio, l'interazione e l'integrazione tra etnie, culture e nazionalità differenti.

L'associazione intende concretare la/le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni di:

- progettazione, gestione e promozione di attività culturali, educative, ricreative, artistiche, turistiche, di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico;
- predisposizione di itinerari di conoscenza reciproca, di formazione, di intrattenimento all'aria aperta
- valorizzazione delle persone, dei luoghi, delle comunità locali attraverso esperienze di turismo lento e di connessione con se stessi, gli altri e l'ambiente naturale
- tutela del territorio e di riscoperta del paesaggio e dell'ambiente naturale
- ricerca artistica, letteraria, folcloristica e ambientale per riconnettere gli esseri umani alla natura secondo un approccio olistico
- promozione in senso lato delle arti e del patrimonio artistico, paesaggistico e culturale anche con l'apporto della tecnologia (mezzi audio-visivi e multimediali)
- promozione di un turismo sostenibile, lento e responsabile che salvaguardi la qualità della vita e la salvaguardia del paesaggio naturale

- promozione della conoscenza della storia e della cultura tradizionale e popolare del proprio territorio e non, la costruzione di identità territoriali, il dialogo tra popoli e culture diverse
- formazione dei giovani, educatori, insegnanti e operatori sociali nel campo teatrale, dell'animazione, dell'educazione non formale e delle arti in genere con attività outdoor
- sostegno all'attività di ricerca, di consulenza, di progettualità e di sviluppo di metodologie artistiche legate all'ambiente sociale, naturale e di aggregazione
- realizzazione di attività e manifestazioni culturali, artistiche, turistiche, anche di rilevanza internazionale che rientrino in progetti integrati d'area e/o tematici
- valorizzazione e sviluppo del dialogo intergenerazionale e interculturale e la valorizzazione delle differenze culturali
- sviluppo e promozione delle competenze trasversali dei soci e delle comunità locali
- creazione di reti, centri di interesse e di aggregazione fisici e digitali, come spazi di dialogo, confronto, conoscenza, crescita personale e culturale
- creazione di un centro in mezzo alla natura dove si promuovono le attività dell'Associazione
- costituzione e gestione di archivi virtuali, cartacei e materiali
- realizzazione di materiali didattici, opere scientifiche di ricerca, divulgative e audiovisivi
- realizzazione di attività informative e promozionali
- realizzazione di ogni attività necessaria al conseguimento degli scopi associativi

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti da apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono determinate dall'Organo di amministrazione. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.3

(Ammissione e numero degli Associati)

L'Associazione è aperta a chiunque che ne faccia richiesta purché condivida gli scopi della stessa. Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono diventare soci le persone fisiche, che condividono le finalità dell'Associazione e che partecipino alle attività con la propria opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, del cognome, della residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.

Lo status di socio implica il versamento di una quota associativa annuale e consente di accedere alle attività dell'Associazione. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi

l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.4 (Diritti e Obblighi degli Associati)

I soci hanno diritto di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare gli spazi dell'Associazione
- Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
- Presentare e promuovere proprie iniziative in linea con gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi
- Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per la realizzazione delle attività

I soci hanno l'obbligo di:

- Osservare il presente Statuto, eventuali regolamenti interni
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi, le finalità, le regole dell'Associazione
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo amministrativo

Art.5 (Perdita della qualifica di Associato)

La qualifica di Associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto (tra i quali si considera anche la morosità delle quote sociali), negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di Amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- L'Organo di controllo (se nominato);
- Il Revisore Legale dei Conti (se nominato)

Art.7 (Assemblea)

L'Assemblea degli associati è composta da tutti i soci, è sovrana nelle sue deliberazioni, è Organo fondamentale della vita associativa e ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli Associati. Ciascun associato ha 1 voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Nel caso risultasse impossibile la convocazione in presenza, l'assemblea potrà essere convocata con presenza anche da remoto. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: o sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; o sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; o sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, con la maggioranza qualificata statutaria, sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Per modificare lo Statuto, in prima convocazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.8

(Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo Organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare la quota associativa annuale;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili. Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel c. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, a meno che non venga stabilito diversamente nello statuto; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10

(Organo di controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di controllo, anche monocratico, che dura in carica tre anni.

Art. 11

(Revisore legale dei conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore Legale dei Conti che dura in carica tre anni.

Art. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14
(Risorse economiche)

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diversi quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c. 1-2 e dall'art. 14 c. 1 del D. Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'anno sociale inizia il primo gennaio e finisce il trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 16
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;

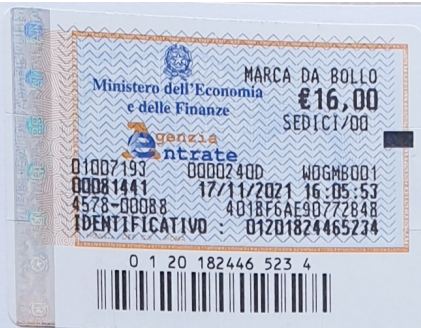
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'associazione.

Art.17
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate le spese sostenute e documentate per l'attività prestata, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'Art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.



L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 18 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dal Codice del terzo settore per le APS.

Art. 19 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del terzo settore, o ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di un o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 21 (Controversie)

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione o suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di due probiviri da nominarsi dall'Assemblea, essi giudicheranno pro bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 22 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

IL PRESIDENTE

